

Ruolo Generale n. 2578 / 2014



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TERZA^{bis} SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. **Stefano Chiappetta** Presidentedr.ssa **Erminia Baldini** Consiglieredr. **Giuliano Tartaglione** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2578/2014 R.G.A.C. vertente

TRA

SI.TUR. s.r.l., C.F. 01769030170, in persona del legale pro-tempore, con sede

in Arpaia (BN) alla Via Roma n. 100, P.I. 01111180624, elettivamente

domiciliata in Napoli alla Via S. Filippo n. 20/F presso lo studio degli

avvocati Federico e Saverio Martorano, che la rappresentano e difendono in

virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

Attrice in revocazione

E

Sangiuolo Vito Antonio, nato a Pietradefusi (AV) il 25.3.1952 e residente in

Benevento alla Piazza Sabariani n. 7, C.F. SNGVNT52C25G611B,



Sentenza n. 2500/2016 pubbl. il 21/06/2016

RG n. 2578/2014

Repert. n. 2669/2016 del 21/06/2016

elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 18 presso lo studio dell'avvocato Luigi Campese, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Campese in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto in revocazione

E

LLOYD'S OF LONDON, in persona del procuratore generale, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cinthia Parco S. Paolo Isolato 21/23 presso l'avvocato Gianfranco Baroni, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Ferraro e Roberto Bignardi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta in revocazione

Oggetto: revocazione della sentenza n. 2739/2013 della Corte di Appello di Napoli, terza-bis sezione civile.

Conclusioni per la SITUR. s.r.l.: a) dichiarare la sentenza n. 2739/2013 resa dalla III Sezione bis di questa Corte frutto di dolo della parte rilevante e pertanto revocare la stessa ex art. 395 n. 1 c.p.c.; b) condannare in solido le parti convenute alle spese del presente giudizio; c) condannare il notaio Vito Antonio Sangiuolo al risarcimento del danno ex art. 96 1° e 3° co. c.p.c.; in accoglimento dell'appello a suo tempo proposto contro la sentenza n. 1223/07 resa dal Tribunale di Benevento: a) dichiarare il dr. Vito Antonio Sangiuolo responsabile della mancata tempestiva trascrizione del contratto di locazione venticinquennale, di cui in premessa narrativa, sottoscritto in data 23.03.2001 e conseguentemente della mancata concessione del contributo di lire 8.500.000.000 richiesto dalla SITUR. s.r.l.; b) previa eventuale consulenza tecnica, condannare il notaio Vito Antonio Sangiuolo

Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: APUBAPEC S.P.A. N.6 CA 3 Serial#: 18ba9b89599e2e90f37c96eb368574df - Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bebe



Sentenza n. 2500/2016 pubbl. il 21/06/2016

RG n. 2578/2014

Repert. n. 2669/2016 del 21/06/2016

al risarcimento del danno subito dalla S.I.TUR: pari ad € 14.992.681,00 di cui €

1.350.000,00 per lavori effettuati, € 30.987,00 per canoni di fitto corrisposti alla

FINIM, € 13.611.694,00 per mancato guadagno; il tutto maggiorato di interessi e

rivalutazione monetaria; c) condannare in via generica il notaio Vito Antonio

Sanguuolo a tenere indenne la S.I.TUR. dal risarcimento alla stessa eventualmente

richiesto dalla FINIM per lo stato dell'immobile al momento della consegna e per

l'anticipata risoluzione della locazione; d) condannare in solido i convenuti al

pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Conclusioni per Vito Antonio Sanguuolo: in ordine alla impugnazione per

revocazione 1) dichiarare inammissibile la domanda di revocazione ex articolo 395,

numero 1, c.p.c. proposta dalla Si. Tur. S.r.l.; 2) rigettare la stessa per insussistenza

degli elementi costitutivi e perché infondata e sfornita di prova; 3) rigettare la

domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96, primo e terzo comma, c.p.c. proposta

dalla Si.Tur. s.r.l. perché inammissibile ed infondata; 4) condannare la Si. Tur.

S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore

del Notaio Vito Antonio Sanguuolo, delle spese e dei compensi del giudizio, oltre

rimborso spese generali, iva e cpa come per legge; in ordine al merito del giudizio di

appello (solo nell'ipotesi di accoglimento della domanda di revocazione ex art. 395

numero 1 c.p.c.): 5) rigettare l'appello principale avverso la sentenza numero

1223/2007 del Tribunale di Benevento proposto dalla Si. Tur. S.r.l.; 6) in

accoglimento dell'appello incidentale proposto con comparsa di costituzione del 16

gennaio 2008. 6a) in via principale, dichiarare che nella fattispecie di causa non

sussiste, come erroneamente affermato nella decisione di primo grado, alcun obbligo

di trascrizione ex articolo 2761 del Codice Civile del contratto di locazione

alberghiera; 6b) in via subordinata, dichiarare in ogni caso l'inammissibilità della

Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. N.6 CA.3 Serial#: 18pa9b89596e2e90f37c96eb368574c0 - Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bebe



prova testimoniale articolata ex adverso, ammessa ed espletata nel giudizio di primo grado; 7) condannare la Si. Tur. S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Conclusioni per Lloyd's of London: respingere la richiesta di revocazione avanzata ex art 395 n. 1 c.p.c. non potendosi ravvisare gli elementi del 'dolo' nella condotta ex adverso denunciata; nel merito comunque respingere il gravame avverso il decisum di primo grado confermando per l'effetto la decisione del Tribunale; in ogni caso limitando il risarcimento alle sole conseguenze immediate e dirette del dedotto inadempimento, con ulteriore abbattimento ex art 1227 cc; tenendo conto della eccepita franchigia e massimale; con vittoria delle spese del grado nelle ipotesi principali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato a controparti l'11.6.2014 la Si. Tur. S.r.l. ha chiesto pronunciarsi la revocazione ai sensi dell'art. 395, 1° comma n. 1 c.p.c., della sentenza n. 2739/13 di questa Corte di Appello, pubblicata il 3.7.2013.

Vito Antonio Sangiuolo e i Lloyd's of London si sono costituiti, resistendo alla domanda di revocazione e deducendone l'inammissibilità ed infondatezza.

Sospesi i termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2739/2013 con decreto presidenziale del 4.7.2014 (confermato all'udienza del 17.7.2014), la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 2.7.2015 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. In virtù del trasferimento ad altro ufficio di uno dei componenti del collegio prima della scadenza dei detti termini la



causa veniva rimessa sul ruolo.

All'udienza del 28.4.2016 la causa veniva, quindi, nuovamente riservata in decisione previa concessione, su richiesta delle parti, dei termini ex art. 190 c.p.c. (ridotto a 20 giorni quello per il deposito delle comparse conclusionali).

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Si. Tur. S.r.l. si duole della declaratoria di improcedibilità dell'appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da essa proposta nei confronti del notaio Sangiuolo per inadempimento consistente nella mancata trascrizione del contratto di locazione dallo stesso rogitato, avente ad oggetto un manufatto sito nel comune di Rotondi da adibire ad albergo, nel termine di 30 giorni dalla stipula. In tal modo la società istante non aveva ottenuto l'agevolazione finanziaria *ex lege* n. 488/1992 richiesta il 31.5.2001.

Questa Corte con la sentenza n. 2739/13, di cui si chiede la revocazione, ha rilevato la tardiva costituzione dell'appellante, avvenuta il 6 novembre 2007 a fronte di una citazione notificata all'appellato Sangiuolo il 26.10.2007, come dedotto da quest'ultimo e non contestato *ex adverso*. Infatti, benché onerata della prova della tempestività della sua costituzione in giudizio, la società appellante non aveva prodotto gli avvisi di ricevimento delle notifiche postali agli appellati (inviate il 25.10.2007) così da smentire *per tabulas* l'avverso assunto, né aveva replicato all'eccezione di improcedibilità del gravame sollevata espressamente dall'appellato Sangiuolo. Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte in



tema di decorrenza del termine di 10 giorni per la costituzione dell'attore, dalla prima notificazione in caso di più soggetti destinatari dell'atto introduttivo (sia del primo sia del secondo grado di giudizio) e di mancanza di possibilità di sanatoria della sanzione dell'improcedibilità (sanatoria preclusa sia dalla costituzione delle parti appellate sia dall'accettazione di queste del contraddittorio nel merito), la Corte d'Appello dichiarava improcedibile l'appello proposto dalla Si. Tur. s.r.l., compensando le spese del grado di giudizio.

La Si. Tur. S.r.l. chiede la revocazione della sentenza deducendo che essa è viziata da dolo rilevante ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 1 c.p.c., poiché frutto di un comportamento fraudolento intenzionalmente mirato a pregiudicare la difesa avversaria. In particolare nella comparsa di costituzione e risposta del Sangiuolo veniva indicata una data di avvenuta ricezione dell'atto di appello palesemente falsa, ovvero il 26.10.2007 in luogo del 29.10.2007, emergente dalla ricevuta di ritorno attestante la consegna del plico. Il 26 ottobre 2007 era, inoltre, l'unico giorno utile a supportare l'eccezione di mancata osservanza del termine per la costituzione, dal momento che il plico era stato spedito il 25 ottobre 2007 e la causa iscritta al ruolo il 6 novembre 2007. Dopo aver richiamato la dottrina e la giurisprudenza formatasi in materia, il difensore ritiene sussistenti i presupposti del dolo previsto dall'articolo 395 comma 1 n. 1 sia per la mendace indicazione di una data falsa sia per la compresenza di ulteriori circostanze, quali a) la sede in cui è stata enunciata la falsa data di notifica, ovvero la premessa in fatto della comparsa, b) la mancata ripetizione della menzione della data nel corpo della comparsa e nelle successive difese scritte del



notaio Sangiuolo, la contestazione di tardiva iscrizione in termini inusualmente

criptici, c) la mancanza di una preliminare richiesta di declaratoria di

inammissibilità del gravame (viene, invero, chiesta solo la verifica anche di

ufficio della ammissibilità del gravame) sia nella comparsa di costituzione

sia nelle difese conclusionali.

La domanda è infondata.

Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può

costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 1)

c.p.c. in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta,

concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa

avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo

apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza non sono

idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non

veritieri favorevoli alla propria tesi (Cass. n. 23866/2008), il silenzio su fatti

decisivi della controversia (Cass. n. 12756/2000) o la mancata produzione di

documenti (Cass. n. 4833/1991), che possono configurare comportamenti

censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma

non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta

pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di

pervenire all'accertamento della verità (Cass. nn. 25761/2013 e 12875/2014).

In altri termini si richiede il compimento di un'attività intenzionalmente

fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri suriettivamente diretti e

oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al

giudice l'accertamento della verità. Il dolo processuale revocatorio può

essere provato con ogni mezzo ed il giudice della revocazione deve



individuare ed accertare i singoli fatti in cui si è estrinsecata l'attività dolosa o la corrispondente condotta omissiva e d'arbitrio, quindi, motivazione congrua e logicamente ineccepibile in merito alla deficienza difensiva e all'errore della sentenza che hanno determinato onde evitare il sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 1155/2002).

Sulla base dei sopra richiamati principi si è così ritenuto che persino la falsità di un atto del processo (nella specie, la relata di notifica dell'atto introduttivo), che faccia apparire come esistente un elemento in realtà mancante può configurare dolo revocatorio della sentenza solo se si inserisce in una macchinazione fraudolenta che abbia concretamente inciso sul principio del contraddittorio (Cass. n. 3684/1999); si è, poi, escluso che il comportamento doloso di una delle parti possa integrare il motivo di revocazione ex art. 395 n. 1) c.p.c. quando esso sia desumibile dal contenuto di atti del giudizio pervenuti nella sfera di conoscenza della parte (in tali termini Cass. n. 1134/1992 secondo cui la deduzione del debitore per cui il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un titolo di credito recante una girata falsa, in quanto dolosamente apposta, può essere fatta valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo e non già con la revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c.; Cass. nn. 1647/2007 e 11607/2013 hanno escluso la configurabilità del motivo di revocazione quando il comportamento asseritamente doloso della parte poteva desumersi dalla stessa lettura della sentenza di primo grado e doveva quindi essere fatto valere come motivo di appello).

Nella specie la Si. Tur. S.r.l. ritiene che il dolo consista nell'aver l'appellato notaio Vito Antonio Sanguolo indicato nella comparsa di costituzione e risposta una data di notifica dell'avverso atto di appello



(26.10.2007) non corrispondente alla realtà, avendo ricevuto il detto atto il 29.10.2007.

Ritiene, di contro, la Corte che la falsa indicazione della data di notifica dell'atto di impugnazione e la conseguente richiesta di declaratoria della improcedibilità dell'appello per la tardiva costituzione dell'appellante non integrino un comportamento integrante gli estremi del dolo revocatorio. La falsa indicazione della data di notifica è, infatti, circostanza di fatto affermata dall'appellato nella comparsa di costituzione e, ciò che più rileva alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza in materia, era agevolmente contestabile dalla società appellante mediante l'allegazione della cartolina di ritorno della notifica, attestante la data esatta dell'avvenuta notificazione. Se la Si. Tur. S.r.l. non ha inteso contestare detta affermazione nel corso del giudizio di appello *imputet sibi* le conseguenze (ovvero la declaratoria di improcedibilità del gravame) di tale scelta difensiva. Come correttamente osservato nella sentenza di cui si chiede la revocazione l'assunto della tardiva costituzione dell'appellante è divenuto pacifico, in quanto non smentito dalla Si. Tur. S.r.l., ma la decisione assunta non può ritenersi frutto di un dolo processuale della parte appellata Sangiuolo, avendo questi espressamente indicato nella comparsa di costituzione il dato falso. Né la circostanza che l'eccezione sia stata formulata in termini di invito alla Corte di verificare d'ufficio la ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità dell'appello in luogo di una richiesta diretta di inammissibilità rende quella indicazione *un'attività deliberatamente fraudolenta concretantesi in artifici o raggiri atti a paralizzare o sviare la difesa avversaria*, in quanto incombeva in ogni caso sulla parte



appellante l'onere di dimostrare la tempestività dell'appello (tra l'altro, si ripete, mediante un adempimento estremamente agevole - come ammesso dalla medesima società attrice in revocazione, cfr. pag. 18 del ricorso - ovvero il deposito della cartolina attestante la notifica dell'atto).

Ne segue che la domanda di revocazione proposta da Si. Tur. S.r.l. deve essere rigettata.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in base alla natura e al valore della controversia e all'entità ed al numero delle questioni trattate, secondo i nuovi parametri fissati dal DM 55/2014, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del TU di cui al DPR 30-5-2012, n. 115 per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dalla Si. Tur. S.r.l. nei confronti di Vito Antonio Sangiuolo e Lloyd's of London avverso la sentenza n. 2739/2013 di questa Corte di Appello, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda di revocazione;
- 2) Condanna la Si. Tur. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Vito Antonio Sangiuolo, delle spese del giudizio che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 3) Condanna la Si. Tur. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Lloyd's of London, in persona



del procuratore generale, delle spese del giudizio che liquida in €

5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA

e CPA come per legge;

4) Da' atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1

quater del TU di cui al DPR 30-5-2012, n. 115 per disporre il

versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 21 giugno 2016

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Giuliano Tartaglione

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Chiappetta

Firmato Da: TARTAGLIONE GIULIANO Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 18ca9b89596e2e90b37c96eb3868574db - Firmato Da: CHIAPPETTA STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bebe



GIUDIZIO DI LEGGE
PROMOTORE ITALIANA - IN NOME DELLA
Sotto la firma dei Funzionari Giudiziari che si
danno atto di aver ricevuto, e di mettere in
un'archivio per conto della Corte di Cassazione ed a tutti gli Uffici della
Pubblica di consegnarvi quando ne siano
adeguatamente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

CAMPRESE
procuratore di SANCIVULO VITO ANTONIO
Napoli, il 10 SET. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Barbara Gabriella

